



Repertorio N.4639

Raccolta N.237

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenavecentosessantadue il giorno quattro

del mese di luglio

(4.7.1962)

Scritti

820

Onorario

300

in Rovato, Via Vantini n.11 ove sono stato richiesto.

Innanzi me Dr.Santi BELLUCCI, Notaio residente in

Gardone V.T., iscritto nel ruolo del Distretto nota-

riledi Brescia, nonchè alla continua e contempora-


nea presenza dei testimoni a me noti ed idonei Sigg:

-COSSU Enzo nato a Rudiano il 21 marzo 1930 e domiciliato a Rovato, avvocato;

-PERANI Dr.Idvio nato a Casnigo il 4 aprile 1904 e domiciliato a Rovato Piazza Cavour, farmacista, è comparsa la sig.ra MARANESI Adalgisa vedova Cossan di nata a Rovato il 24 febbraio 1901 ed ivi domiciliata, Via Marconi n.11, possidente.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo mi richiede di ricevere il presente atto per far risultare quanto segue:

Premesso che con atto di donazione in data 22.12.1964 a mio rogito, repertorio N.3161/173, registrato a Gardone V.T. il 9.1.1962 al N.534, vol.89, la com-



parente sig.ra MARANESI Adalgisa ved. Cossandi per perpetuare la memoria del figlio COSSANDI Lodovico disperso nella zona del Don nell'anno 1943 nella Campagna di Russia donava all'erigendo Ente Morale Orfanatrofio S. Carlo di Rovato alcuni immobili siti in ROVATO e descritti nel citato atto;

che l'Istituto ha incominciato già a funzionare in modo provvisorio e sotto — forma di "FONDAZIONE COSSANDI LODOVICO-ORFANATROFIO S. CARLO DI ROVATO";

che gli ottimi risultati ottenuti hanno richiamato l'attenzione di parecchi benefattori e hanno ottenuto la simpatia dei cittadini e di autorità, i quali tutti hanno favorito e favoriscono l'erezione dell'Istituto in Ente Morale perchè abbia perpetua vita.

Ciò premesso e confermato e ad integrazione e completamente del precedente atto sopracitato a mio rogito, il tutto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente dichiara di fondare ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile una fondazione intitolata al nome dello scomparso e destinata ai fini di assistenza sociale più avanti specificati avente per patrimonio iniziale i beni dona-

ti dalla componente stessa con l'atto succitato e  
retta dal seguente

## S T A T U T O

CAPO I°- COSTITUZIONE - SCOPI - MEZZI -

-Art.1-L'Istituto sarà denominato:"FONDAZIONE COS-  
SANDI LODOVICO-ORFANATROFIO S.CARLO"- con sede in  
Rovato.

Gli immobili donati dovranno essere adibiti a sede  
dell'Orfanatrofio per i bambini poveri con caratte  
redi assistenza e beneficenza e con esclusione di  
ogni finalità di lucro e per nessun motivo potran-  
no essere adibiti ad uso diverso.

L'orfanatrofio potrà essere eretto in ente morale  
autonomo ad istanza del Parroco pro-tempore della  
Collegiata di S.Maria Assunta di Rovato, il quale  
lo dirigerà anche finchè sarà eretto in ente morale.


-Art.2 - L'Istituto sarà disciplinato e regolato  
dalle leggi e disposizioni riguardanti le istituzioni  
pubbliche di beneficenza e dalle<sup>(1)</sup> leggi e disposizio  
niche saranno emanate in avvenire in materia di as  
sistenza e beneficenza pubblica.

Il patrimonio è costituito inizialmente dagli im-  
mobili donati dalla componente con l'atto indicato  
in premessa, immobile che la componente medesima at-  
tribuisce alla Fondazione e cioè un fabbricato nuo

vo comprendente cantina, cucina, refettorio, aule, dormitorio, guardaroba più i servizi, un rustico e alcuni appezzamenti di terreno e fabbricati.

Successivamente potrà essere integrato da altri beni acquistati o accettati per donazione, eredità o legati.

la proprietà degli stabili donati dovrà essere trasferita a titolo gratuito all'Istituto non appena ad esso Ente sarà riconosciuta la personalità giuridica.



Art. 3- L'Istituto ha per scopo di provvedere gratuitamente e semigratuitamente, secondo le proprie possibilità e secondo le condizioni economiche dei richiedenti, al ricovero, al mantenimento, all'educazione morale e fisica e alla istruzione degli orfani e dei fanciulli abbandonati, sia materialmente che moralmente secondo i principi della Religione Cattolica.

Esistendo posti disponibili possono essere accolti anche orfani non poveri o ragazzi che intendono proseguire gli studi contro il pagamento di una retta ed alle condizioni stabilite dal regolamento.

Non possono essere accolti ragazzi al di sotto dei quattro anni e che abbiano superato i tredici anni di età; quelli che non siano stati sottoposti a ri-

vaccinazioni prescritte dalle leggi, salvo le esenzioni stabilite dalle leggi medesime; coloro che non fossero di sana costituzione fisica, gli evidentamente deficienti.

-Art.4 - Nella scelta degli orfani si terrà particolare conto di quelli del Comune di Rovato. Tra questi si cercherà di dare la precedenza a coloro che in caso di non accoglimento si troverebbero privi di assistenza e quindi abbandonati.


-Art.5 - Gli alunni ricevono l'istruzione elementare presso le scuole pubbliche. Essi completano l'istruzione di obbligo (fino al 14° anno di età) nelle scuole secondarie e di avviamento professionale pubbliche.

Essi conseguono la formazione professionale nelle scuole tecniche o negli Istituti professionali di Stato ovvero presso le aziende ed officine esistenti nel Comune, condotte notoriamente con capacità e serietà, quali apprendisti ai sensi e per gli effetti della legge relativa 19.1.1955 n.25 e del successivo regolamento.

Il regolamento determinerà il metodo e le forme di vigilanza degli alunni per il tempo che passeranno fuori dall'Istituto.

Qualora il Ministero dell'Istruzione Pubblica si as-

suma l'impegno di mantenere a sue spese eventuali corsi nell'interno, sia elementari che professionali, gli si riconoscerà il diritto di eseguire ispezioni nello Istituto e di proporre eventuali riforme che fossero ritenute opportune, relativamente al corso o ai corsi sovvenzionati.



-Art.6 -Nell'indirizzare gli alunni alle istituzioni scolastiche di formazione professionale ovvero all'arte o mestiere si tiene conto, in quanto sia possibile dalle loro tendenze, nonché, in linea assoluta, della loro attitudine fisica da accertare con apposite visite sanitarie da un medico di fiducia dell'Istituto.

Qualora gli alunni rilevassero eccezionali doti di intelligenza e di volontà verrà favorita in ogni modo la loro ulteriore istruzione ed educazione, sempre nel limite del possibile.

-Art.7-Gli insegnanti professionali da impartirsi agli alunni ed i programmi relativi sono determinati dalle leggi scolastiche e dal regolamento, tenendo presenti le condizioni locali.

Gli alunni vengono educati anche ad una vita sportiva sana e bene intesa.

L'educazione è affidata a persone convenientemente

ni alla lealtà, al rispetto reciproco, allo spirito di fraternità, alla pietà al senso di responsabilità, all'ordine, all'amore al lavoro, alla pulizia, insomma a tutte quelle virtù che concorrono a fare del ragazzo un galantuomo.

Nell'Istituto, non vi è diversità di trattamento fra i ragazzi.

-Art.8 -La retta che dovrebbe essere pagata dai parenti dei ragazzi potrà essere in parte o totalmente versata dai Comuni ai quali gli orfani appartengono o da qualche Ente che si assumerà l'onere parziale o totale del pagamento. In tal caso tra l'Istituto e l'Ente avrà luogo una convenzione.

-Art.9 - Gli alunni i quali per aver approfittato dell'insegnamento professionale lavorino nell'Istituto o fuori e siano in condizioni di guadagnare, ed effettivamente guadagnino, sono retribuiti a norma del regolamento. Le quote realizzate, previa detrazione delle spese di mantenimento vengono depositate presso la Cassa di Risparmio mediante libretti individuali da consegnare a chi di diritto all'uscita degli interessati dall'Istituto.

-Art.10 - I ragazzi vengono licenziati al 18° anno di età. Devono essere licenziati prima coloro per i quali cessi il bisogno di fruire della beneficenza.


za. Possono essere licenziati prima quando i parenti d'accordo con i superiori, vedano la possibilità di collocare convenientemente il ragazzo. Le garanzie relative sono determinate dal regolamento.

-Art.11 - L'espulsione per indisciplinatezza, per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilirsi nel regolamento.

-Art.12- Il licenziamento o l'espulsione dei ragazzi che abbisognino di collocamento e della pubblica assistenza sono notificati al comitato locale di Patronato di Maternità ed Infanzia e all'Ente Comunale di Assistenza e, quando occorre, anche all'autorità municipale per evitare che i licenziati od espulsi siano abbandonati a loro stessi.

-Art.13 - L'Istituto può istituire, in montagna o al mare, case di cura e nello stesso tempo di educazione e di istruzione. Può inviare i propri ragazzi in case analoghe tenute da società, istituti o da privati, riconosciuti dall'O.N.M.I. sotto la sorveglianza delle società stesse e quando il loro ordinamento igienico sia stato approvato dal consiglio Provinciale Sanitario.

-Art.14 - L'Istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le rette pagate dai ragazzi non accolti gratuitamente o accolti semi-





gratuitamente con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dai ragazzi, con la beneficenza e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPOLI<sup>2</sup> CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE -

-Art.15 -. L'istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri compreso il Presidente, che è di diritto l'attuale Parroco della Collegiata di S.Maria Assunta di Rovato, vita sua durante, e alla sua morte il Parroco pro-tempore della suddetta Parrocchia o un Sacerdote della Parrocchia stessa da lui designato.

Un consigliere è nominato dal Comune di Rovato, uno dall'Ente Comunale di Assistenza di Rovato, due dal Parroco pro-tempore della suddetta Parrocchia Collegiata di S.Maria Assunta di Rovato.

attualmente sono entrambi nominati dal Comune perché l'ECA è stato soppresso

La signora MARANESI Adalgisa ved. Cossandi fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, vita sua durante, ed altresì il diritto di designare per l'epoca successiva della sua morte altra persona in sua sostituzione.

Tutti i componenti il Consiglio accetto quelli di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

-Art.16 - In caso di assenza o di impedimento del

Presidente ne fa le veci il Consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, a pari anzianità di appartenenza al consiglio, il più anziano di età.

-Art.17 - I membri del Consiglio di Amministrazione, tranne quelli di diritto, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

-Art.18 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e di settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi delle vigenti leggi in materia; le altre volte ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'autorità governativa.

-Art.19 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno luogo sempre a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computata chi avendo interesse, giuato l'art.15 della Legge 17 luglio 1890 N.6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

-Art.20 - I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario che può essere anche un membro del Consiglio stesso che verrà nominato, di volta in volta dal Presidente tra i membri dell'Amministrazione e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

-Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di Amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorre, le modificazioni dello statuto; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati; delibera circa l'ammissione, il licenziamento, la espulsione dei ragazzi e circa il loro collocamento fuori dell'Istituto;

delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

CAPO III° - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

+Art.22 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Istituto; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; provvede per l'assicurazione dei ragazzi nei casi prescritti dalla legge; cura il buon andamento dell'Istituto; prende le decisioni necessarie in caso di urgenza, di ordine disciplinare, salvo riferirne al Consiglio alla prossima riunione.

CAPO IV° - AVVERTENZE E NORME GENERALI

DI AMMINISTRAZIONE

+Art.23 - Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale. Nel caso in cui l'istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere proprio, a questi non si può corrispondere un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

-Art.24 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non

sono uniti dalla firma del Presidente e di quella del consigliere che soprintende al servizio di cui si riferisce il mandato (o, in difetto, del membro anziano), nonché di quelle del segretario.

-Art.25 -I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati dal regolamento interno.

—CAPO V° + DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 - Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa l'assistenza e la protezione dell'infanzia, nonché le disposizioni vigenti e da emanare in materia di educazione e di istruzione relative alle Scuole materne, elementari nonché alle Scuole di Avviamento e di Istruzione Professionale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che con chiara voce è stato da me letto, in presenza dei testimoni, alla comparsa la quale su mia espressa domanda lo dichiara conforme in tutto alla sua volontà ed a conferma lo sottoscrive con i testimoni e con me Notaio.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di

sedici pagine e fin qui della diciassettesima.

F.To: Maranesi Adalgisa ved.Cossandi

F.to: Enzo Cossu teste

F.to: dr.Livio Perani teste

F.to: Santi BELLUCCI Notaio

(1) Al segno si inserisce la seguente parola: "altre"  
una postilla approvata.-

Registrato a Gardone V.T. il 20 luglio 1962 al N.

46-Vol.90-Atti Pubblici-Esatte L.1305=

IL V.PROCURATORE REGGENTE = F.to: Spro Antonio

Copia conforme all'originale nei miei atti che si  
rilascia.- in carta libera per usi Amministrativi.

BRESCIA 12 MARZO 1963

*Santi Bellucci* - *notaro*

26-12-1963

F.to: Tardani

p.c.e.

72 Compliciu  
*[Signature]*

